

DISCIPLINARE PER LA PROCEDURA DI GESTIONE DI ESPOSTI E SEGNALAZIONI RELATIVI A MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI

INDICE

1. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE
2. CONSIDERAZIONI GENERALI E OBIETTIVI
3. NORMATIVA VIGENTE
4. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO
5. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DI A.S.L. E A.R.P.A.T.
6. MODALITÀ PER LO SMONTAGGIO E CORRETTO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO DI PICCOLE DIMENSIONI

1. DEFINIZIONE

Il cemento-amianto detto anche fibrocemento o, dal nome del più diffuso prodotto commerciale, “Eternit®”, è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, costituito prevalentemente da crisotilo, ma anche da crocidolite ed amosite complessivamente in quantità pari a circa il 15% in peso.

Il materiale ha un'elevata resistenza alla corrosione, alla temperatura e all'usura.

Per queste sue caratteristiche questo minerale è stato utilizzato per decenni nella produzione di molteplici prodotti di largo impiego, come ad esempio:

- in edilizia: coperture in cemento amianto (commercialmente Eternit), intonaci, pavimenti in vinil amianto (commercialmente Linoleum), isolanti termici e fonoassorbenti, controsoffittature, tubazioni per acqua e fumi, rivestimenti per tubature, cassoni per acqua, ecc..
- nei trasporti: isolamenti termici ed acustici di treni navi, roulotte, camper, ecc.
- nell'industria: coibentazioni forni e caldaie, protezioni antincendio, materiali di attrito, filtri, guarnizioni

I materiali contenenti amianto possono essere *friabili* (quando possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere, come amianto spruzzato, cartone amianto, corde, tessuti, guarnizioni) oppure *compatti* (quando l'amianto è inglobato in matrici resistenti come cemento per lastre, onduline, cassoni e tubazioni in cemento amianto o resine plastiche - viniliche - per il vinil amianto e può rilasciare fibre solo se abraso, segato, perforato o spazzolato, oppure se deteriorato). Questi ultimi, molto utilizzati in edilizia, sono i meno pericolosi, in quanto se correttamente mantenuti le fibre di amianto non vengono disperse nell'aria.

Per semplicità di seguito si individueranno i manufatti contenuti cemento-amianto con la sigla m.c.a..

2. CONSIDERAZIONI GENERALI E OBIETTIVI

Visto il numero delle segnalazioni provenienti da privati cittadini, inerenti manufatti in cemento amianto, considerate le competenze di A.S.L. e A.R.P.A.T. e al fine di fornire tempestivi elementi di valutazione dei rischi, nonché di predisporre adeguate informazioni ai cittadini, si definisce una procedura che consenta di uniformare e snellire i relativi percorsi riferiti ai seguenti casi:

- **Presenza di manufatti in cemento-amianto all'esterno di residenze o in aree accessibili al pubblico** (ad es. coperture di edifici e annessi, ecc.)
- **Presenza di manufatti in cemento-amianto all'interno di abitazioni o condomini** (ad es. serbatoi, canne fumarie, tubazioni, ecc.)

La presenza di m.c.a. non costituisce di per sé rischio per la salute dei cittadini e/o per la tutela ambientale, in quanto il rischio dipende dalla probabilità di una dispersione di fibre amiantifere in aria e/o nel suolo.

La probabilità della cessione è a sua volta connessa alla perdita di compattezza del m.c.a., il che si realizza o per una lunga (alcuni decenni) esposizione agli agenti atmosferici e/o per danneggiamento ad opera dell'uomo.

Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre.

Occorre considerare peraltro che il materiale che si trova sul nostro territorio ha una vetustà di almeno trenta anni dato che ne è stato proibito la produzione dal 1994 ma è ragionevole supporre che la maggior parte dei manufatti hanno un'età superiore almeno ai 35-40 anni.

Esiste pertanto un possibile problema di natura sanitaria correlato alla vetustà dei manufatti che deve portare a definire, ai fini della tutela della salute della popolazione, la necessità di far procedere i proprietari dei medesimi manufatti, alla valutazione del potenziale rilascio di fibre che può essere correlata soltanto all'esame delle condizioni di manutenzione.

3. **NORMATIVA VIGENTE**

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- D.M. 6 Settembre 1994 "Normative e metodologie di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27 Marzo 1992 n. 257;
- D.C.R.T. n. 102 dell'8 Aprile 1997;
- Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

La valutazione del potenziale rilascio di fibre è applicabile a qualsiasi manufatto ed è obbligatoria per il proprietario dell'immobile o il titolare della attività che vi si svolge. Lo stesso infatti deve eseguire un programma di controllo e manutenzione come previsto al punto 4a del D.M. 06.09.94.

All'interno di questo intervento si inserisce la Delibera del Consiglio Regionale Toscano C.R.T. n. 102 del 8 Aprile 1997, che dopo il punto 9 alla parte II indica "l'indice di valutazione delle coperture esterne in cemento amianto". Questa sezione disciplina secondo la Regione Toscana le modalità per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto applicabile a qualsiasi copertura.

L'indice comunque può essere calcolato anche facendo riferimento ad altre procedure tecniche indicate a livello nazionale ed internazionale.

Dagli esiti delle valutazioni sopra dette il proprietario giunge a delineare le modalità di intervento sul manufatto di proprietà: manutenzioni che non prevedono la manipolazione diretta del materiale, altre attività di trattamento/rimozione.

Per completezza si richiama anche il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti che all'art. 20 recita:

1. I materiali inerti e i manufatti dismessi in cemento amianto provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti direttamente dal medesimo utente presso centri autorizzati se esistenti sul territorio.
2. Il privato cittadino, che intende eseguire in proprio un intervento di rimozione di manufatti di cemento amianto di piccole dimensioni, deve procedere secondo le specifiche modalità e istruzioni finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva dettate dalla ASL competente e riportate in allegato 3A al presente regolamento.
3. Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti può attivare servizi di ritiro a domicilio per gli interventi eseguiti direttamente dal privato cittadino.
4. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti, autorizzati dall'ente competente in materia per lo

svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti.

5. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Sempre come previsti dal Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti si ricordano anche:

- ALLEGATO 3A - Informazioni per la rimozione di manufatti in cemento amianto di piccole dimensioni eseguita dal solo proprietario;
- ALLEGATO 3B - Facsimile Dichiarazione del cittadino di rimozione in proprio di piccole quantità di cemento amianto.

4. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO

La presente procedura si applica agli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di manufatti in cemento amianto, di proprietà privata (civili, industriali, di servizio) che giungono al Comune da parte di privati cittadini.

L'Amministrazione Comunale:

1. Riceve la segnalazione da parte di privato cittadino.

Tale segnalazione, indirizzata al Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno, sarà redatta in carta semplice e dovrà contenere le possibilmente tutte le informazioni necessarie ad individuare il luogo dove si trova il m.c.a. ed il proprietario e/o referente per il manufatto stesso.

La segnalazione dovrà essere debitamente firmata e completa di riferimenti dell'esponente allo scopo di poterlo facilmente contattare e dovrà essere inviata al Sindaco e per conoscenza alla U.O. Ambiente e Protezione Civile comunale.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

- 2. chiede un sopralluogo al Comando Polizia Municipale teso a verificare l'effettiva presenza di m.c.a. e l'effettiva proprietà dello stesso.**

- 3. L'Ufficio Ambiente comunale, ricevuto il rapporto della Polizia Municipale procede nella seguente maniera:**

- 1. Invia la segnalazione al PISLL nel solo caso di manufatti presenti in strutture adibite ad uso lavorativo;**

- 2. Richiede per mezzo di lettera raccomandata, negli altri casi, al proprietario del manufatto e/o dell'edificio, di produrre entro un termine temporale congruo da definire in relazione alla natura della segnalazione, idonea valutazione del rischio, redatta da tecnico qualificato iscritto ad albo professionale, per il manufatto segnalato. Tale valutazione del potenziale rilascio di fibre, eseguita attraverso l'esame delle condizioni di manutenzione del manufatto, assume un valore fondamentale per la tutela della salute della popolazione.**

Essa dovrà contenere:

- ✓ il parere sullo stato manutentivo, redatto secondo i criteri indicati dalla Delibera C.R.T. 102/97 - dopo Parte II punto 9, con l'adozione dell'indice di valutazione esteso a tutti i m.c.a., o facendo riferimento ad altre procedure tecniche indicate a livello nazionale ed internazionale;
- ✓ le eventuali azioni manutentive da intraprendere;
- ✓ i tempi di attuazione di tali eventuali azioni;
- ✓ la periodicità dei successivi controlli manutentivi e della relativa relazione;
- ✓ il limite di tempo massimo entro il quale si prevede di eseguire la bonifica, in caso di bonifica per rimozione;
- ✓ la valutazione del rischio per gli occupanti l'edificio.

- 3. Adotta provvedimenti affinché la proprietà provveda a quanto dichiarato e definisce il tempo massimo entro il quale ogni azione deve essere terminata.**

- 4. Adotta i conseguenti provvedimenti impositivi, al fine della tutela della salute pubblica, in caso di mancata attuazione della Proprietà alle richieste di valutazione del m.c.a. da parte del Comune.**

- 5. Verifica il rispetto dell'attuazione delle azioni, con i relativi tempi, dichiarate nella valutazione inviata dalla Proprietà per:**

A) periodicità dei controlli tecnici qualora il manufatto è in buone condizioni e può essere lasciato nello stato attuale;

B) interventi manutentivi che non prevedano la manipolazione del m.c.a., e conseguente periodicità di controlli tecnici, qualora il manufatto li richieda;

Qualora relativamente ai casi A e B la valutazione evidenzia che l'edificio è utilizzato in ambito lavorativo, la stessa è inviata per competenza alla U.F. PISLL che provvede agli atti successivi.

6. **Richiede** come concordato con ASL ed ARPAT, la verifica di merito di alcune valutazioni secondo percentuali correlate a criteri annualmente concordati.
7. **Trasmette** copia della relazione alla ASL (U.F. Igiene Pubblica di zona e U.F. PISLL) nel caso la verifica tecnica evidenzia che il manufatto richiede interventi di bonifica mediante rimozione in sicurezza.

5. ATTIVITA' DI COMPETENZA DI A.S.L. E A.R.P.A.T.

✓ Attività di competenza della ASL

- **Trasmette** le segnalazioni giunte ai propri Uffici ai competenti Uffici Comunali, qualora non già in indirizzo, informando per conoscenza l'esponente.
- **Effettua** supporto tecnico al Comune qualora vi siano segnalazioni non rientranti nella presente procedura.
- **Effettua** verifiche sulle valutazioni tecniche presentate in funzione delle percentuali previsti in appositi accordi
- **Gestisce** direttamente le segnalazioni provenienti da lavoratori o da cittadini relativamente agli ambienti di lavoro attraverso l'U.F. PISLL.

Inoltre l'U.F. PISLL, nel caso di interventi di manutenzione o bonifica mediante rimozione in sicurezza:

- **Valuta** la "Notifica" o il "Piano di Lavoro" previsto dalla normativa in vigore (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che il datore di lavoro dell'Impresa incaricata dei lavori, dovrà predisporre. Tale documento fornirà le necessarie garanzie che i lavori sono stati programmati in modo da evitare ogni rischio di esposizione dei lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente esterno.
- **Vigila** sulla regolarità dei cantieri di bonifica sulla base delle "Notifiche" o dei "Piani di Lavoro" pervenuti, nell'ambito dell'attività programmata.

✓ Attività di competenza di ARPAT

- **Trasmette** la segnalazioni giunte ai propri Uffici ai competenti Uffici Comunali, qualora non già in indirizzo, informando per conoscenza l'esponente.
- **Effettua** verifiche sulle valutazioni tecniche presentate in funzione delle percentuali previsti in appositi accordi
- **Effettua** supporto tecnico al Comune in relazione alle attività di smaltimento qualora vi siano segnalazioni non rientranti nella presente procedura.

6. MODALITA' PER LO SMONTAGGIO E CORRETTO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO DI PICCOLE DIMENSIONI

Se il manufatto di cemento amianto da rimuovere appartiene ad una singola persona fisica privato cittadino, è di piccole dimensioni ed è posizionato in un contesto favorevole è possibile intervenire "in proprio" adottando le procedure ed istruzioni tecniche concordate con il gestore AER SpA, con le Unità Funzionali Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria di Firenze unitamente all' A.R.P.A.T. di Firenze.

Per m.c.a. di piccole dimensioni si intende ad esempio cappe aspiranti di modeste dimensioni, tratti di canne fumarie, piccoli cassoni per il deposito dell'acqua, coperture di piccole dimensioni indicativamente fino ad una superficie 30 mq per un peso di circa 500 kg.

Per contesto favorevole si considera quello nel quale non è necessario lavorare ad altezza superiore ai 2 metri da terra, nel qual caso è assolutamente opportuno per la sicurezza della persona che esegue il lavoro affidarsi ad impresa specializzata.

Il privato cittadino, che intende far eseguire un intervento di rimozione di manufatti di cemento amianto di piccole dimensioni deve rivolgersi preventivamente ad una ditta specializzata del settore.

Il privato cittadino che intende eseguire in proprio un intervento di rimozione di manufatti di cemento amianto di piccole dimensioni ed è iscritto a T.I.A. nel Comune di Figline Valdarno può rivolgersi preventivamente tramite il numero verde al gestore AER SpA per chiedere istruzioni e ritirare il kit per la rimozione ed in particolare per:

- avere informazioni ed essere ricontattati dal tecnico AER di zona;
- recarsi in uno dei punti indicati da AER per ritirare il kit per la rimozione (il costo è a carico del cittadino);
- compilare l'autocertificazione per il successivo inoltro alle U.F. di P.I.S.L.L. della A.S.L. (al fine di facilitare il cittadino, il personale di AER SpA provvederà, alla compilazione ed invio del modulo compilato);
- prenotare il servizio di ritiro (il costo è a carico del cittadino).

Per eseguire l'intervento è necessario:

- ✓ munirsi di eventuale idoneo titolo abilitativo presso il Settore Assetto del Territorio del Comune;
- ✓ spruzzare a bassa pressione la superficie del manufatto o delle lastre con abbondante acqua avendo cura di trattare tutto il materiale;
- ✓ terminare tutte le operazioni prima della sua evaporazione;
- ✓ rimuovere gli eventuali supporti di fissaggio, evitando la rottura del manufatto o delle lastre.
- ✓ è vietato l'utilizzo di strumenti da taglio anche a bassa velocità direttamente sul manufatto o sulle lastre di cemento amianto;
- ✓ depositare al suolo con cautela il materiale;
- ✓ provvedere all'incapsulamento del materiale con i prodotti facenti parte del kit per l'autosmontaggio e secondo le indicazioni fornite da AER Spa;
- ✓ le lastre in cemento amianto devono essere impilate integre e confezionate con telo in materiale plastico ad elevato spessore o negli appositi big bags forniti;
- ✓ i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare lo sfondamento del supporto di confezionamento;
- ✓ al termine delle operazioni di rimozione togliere la tuta nella zona delimitata, dopo averla inumidita a spruzzo mentre ancora la si veste, continuando ad indossare la maschera che deve essere tolta per ultima.
- ✓ la tuta monouso e tutti gli altri componenti il kit utilizzato dovranno essere inseriti in un sacco di plastica e smaltiti insieme agli altri rifiuti in cemento amianto.

Si raccomanda di osservare sempre le seguenti condizioni di sicurezza:

- indossare nell'ordine:
 1. la tuta integrale ad esclusione del cappuccio
 2. la maschera (controllare l'adesione della stessa al volto coprendo il filtro con il palmo della mano ed inspirando leggermente trattenendo il respiro per qualche secondo in modo da verificare che non vi siano ingressi d'aria dai bordi della maschera semifacciale)
 3. il cappuccio
 4. le sovrascarpe da passare sopra la tuta.
- Le coperture realizzate con lastre in cemento amianto non possiedono caratteristiche di resistenza tali da sopportare alcun carico aggiuntivo. E' pertanto assolutamente da evitare il calpestio sulle coperture, che può comportare il rischio di caduta dall'alto per sfondamento;
- Usare bene la maschera di protezione perché le vie respiratorie sono le più importanti da proteggere;
- Evitare possibilmente di spezzare il manufatto: qualora lo spezzamento fosse necessario evitare comunque l'uso di strumenti da taglio (seghe, trapani ecc...).